

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 248 DEL 12 4 MAR. 2022**

Oggetto: Tribunale Civile di Roma: Ricorso n. 5381/2022 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. promosso da un paziente c/Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata, notificato il 15.02.22. Autorizzazione a costituirsi in giudizio. Affidamento patrocinio legale all' Avv. Veronica Cerqua. Compenso presunto complessivo di € 1.960,00, spese generali e C.A.P. compresi Iva esclusa ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 (rif. ns. fasc. n. 6921).

Esercizio 2022 Conto 2020201

Centro di Costo IUOA060000

Sottoconto n° 202020101

"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"

Budget:

- Assegnato € _____
 - Utilizzato € _____
 - Presente Atto € 1.960,00
 - Residuo € _____

Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:
Pasquale Ferrari


 16/3/22
**U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
LEGALE**Gian Luca Longo

Estensore

Il Responsabile del procedimento

Gian Luca Longo

Data

Firma Il Dirigente Responsabile *ad interim* della U.O.S.D.
Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data

Firma 

Proposta n. 264 del 15.03.2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Favorevole

Data

22/03/2022

IL DIRETTORE SANITARIO

Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

Data

21/3/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO

che:

- con nota del 14.06.2018 prot. n. 0018055, perveniva una richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti da un paziente in conseguenza dell'asserita erronea esecuzione dell'intervento chirurgico di "meniscectomia selettiva interna ed esterna del ginocchio sinistro" eseguito in data 15.06.2015 presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata ;
- la UOSD Attività Amministrativa Legale con nota del 26.6.2018 Protocollo n. 19394 trasmetteva – per il seguito di competenza- alla UOSD Rischio Clinico e Medicina Legale la richiesta risarcitoria pervenuta in data 14.6.2018 dal legale del paziente;
- successivamente l'Azienda con nota del 27.06.2018 Protocollo n. 19414 rendeva noto al legale del paziente di aver dato seguito alla richiesta di risarcimento danni e, al fine di poter procedere con l'attività istruttoria, richiedeva copia dei seguenti atti: "1) atto di delega del paziente al legale; 2) documento di identità del richiedente il risarcimento; 3) perizia medico legale attestante i fatti denunciati, con indicazione del "quantum" risarcitorio reclamato";
- la UOSD Attività Amministrativa Legale con nota del 4.7.2018 Protocollo n. 20200 informava gli esercenti la professione sanitaria coinvolti nel sinistro "de quo" che era pervenuta in data 14.06.2018 una richiesta risarcitoria da parte di un paziente;
- all'esito dell'attività istruttoria perveniva da parte dell'operatore medico coinvolto una relazione sui fatti di causa che veniva acquisita agli atti in data 10.7.2020 con Protocollo n. 0024884;

DATO ATTO

che:

in data 15.02.2022 veniva notificato presso questa Azienda da parte del legale del paziente un Ricorso per Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c innanzi al Tribunale Civile di Roma, a mezzo del quale lo stesso ha richiesto all'Organo di Giustizia "previo ogni opportuno provvedimento di rito, nominato un consulente tecnico d'ufficio e, ai sensi dell'art. 694 c.p.c., fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, nonché stabilito il termine perentorio per la notificazione del presente ricorso e del predetto decreto alla controparte, voglia disporre, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. , Consulenza Tecnica Preveniva diretti a:

- a) accertare la sussistenza, nella sopra descritta condotta del personale medico dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata di Roma, dei denunciati profili di imprudenza, negligenza e/o imperizia così come meglio descritti nel corpo del ricorso, riferendo altresì se tale condotta abbia determinato la causazione di tutti i danni occorsi al ricorrente e meglio descritti nel ricorso;
- b) accertare la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata di Roma per tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal paziente, così come meglio descritti nel ricorso, sperando, se possibile, la conciliazione tra le parti”;

- il Giudice del Tribunale Civile di Roma ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 21.03.2022 specificando che la stessa sarà a trattazione scritta e conseguentemente autorizzando le parti al deposito di note sino a sette giorni prima di detta data;

TENUTO CONTO che il Comitato Valutazione Sinistri, nella seduta del 9.03.2022 (verbale n. 06) esaminata tutta la documentazione relativa al sinistro – all'esito di un'attività di analisi e valutazione ha ritenuto opportuno per l'Azienda resistere nel richiamato giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo promosso dal paziente innanzi al Tribunale Civile di Roma;

DATO ATTO che in data 10.3.2022 il predetto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è stato debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 e s.m.i.;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "autoassicurazione del rischio”;

VISTI l'art. 17 comma 1 lett. d) punto 5 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici non si applichino alle procedure di affidamento e alle concessioni di "servizi legali”;

l'art. 4 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 che statuisce espressamente che "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;

VISTA la Deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni inseriti nell'elenco aziendale;



CONSIDERATO che la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale provvede periodicamente – con cadenza trimestrale – alla trasmissione degli elenchi inerenti agli incarichi affidati ai Legali esterni alla Direzione Aziendale, onde garantire il criterio di rotazione;

RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio conferendo l'incarico all'Avv. Veronica Cerqua individuata quale difensore dell'Azienda nella vertenza "de qua", nel rispetto del principio di rotazione tra i legali nell'ambito del medesimo ambito di afferenza, alla quale viene conferito mandato a rappresentare e difendere l'Azienda con ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Giunio Bazzoni, 3;

VISTO il preventivo di massima concordato col predetto legale, modulato secondo i parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento, con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 1.960,00** (€ 1.638,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esclusa ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72) trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'Aut. n. 15 sub-aut. n. 28 del Bilancio di Esercizio 2022;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella richiamata seduta del 9.03.22 (verbale n. 06), la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel giudizio N.R.G. 5381/2022 introdotto da un paziente con Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Veronica Cerqua conferendole ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali



ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Giunio Bozzoni n. 3;

- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di € 1.960,00 (€ 1.638,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A esclusa ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 1.960,00 è gravante sul conto 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'Aut. n. 15 sub-aut. n. 28 dell'Esercizio 2022.

Il Dirigente Responsabile *ad interim*
della U.O.S.D.

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio e di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione nonché di un allegato composto da una pagina.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Frittelli



Elementi di selezione: dettaglio conti

Subautorizzazione				Data ass.	Importo subAut.	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.			
UA1	2022	15	28	11/03/2022	1 960,00	Trib. Civ. di Roma: Ricorso n. 5381/22 ex art. 696 bis c.p.c. promosso da una pz c/AOSGA , not. il 15.2.22. Affidamento patrocinio legale all'avv. Veronica Cerqua. (fasc. 6921)

Conto: 202020101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

Importo Previsione: 27 015 295,60
Somme Autorizzate: 215 867,27
Disponibilità: 26 799 428,33
Importo Autorizzato: 1 960,00



**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

N. PROPOSTA DEL	264 DEL 15.03.2022
N. DELIBERAZIONE DEL	248 DEL 24.03.2022

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **24.03.2022** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato